Sent. n. 13/2026 pubbl. il 26/10/2026
Cron. n. : 372/2026
Rep. n. 26/2026 del 26/10/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LARINO

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati:

Dott. Rinaldo d'Alonzo Presidente-relatore ed estensore

Dott. Stefania Vacca Giudice

Dott. Giuliana Bartolomei Giudice

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 8/2026 sui ricorsi per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossi da:

IPIFIN COLLECTION SRL

nei confronti di

EMILIO ROSARIO DELLA VENTURA (C.F.: DLLMRS72R07E456H)

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.

In primis, questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 cci, trattandosi del Tribunale del luogo in cui debitore, persona fisica non esercente attività d'impresa, ha la residenza.

Il debitore è stato altresì posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato regolarmente convocato, ai sensi dell'art. 40, comma sesto e 41 comma 2 cci, poiché tra la data di notificazione del decreto di convocazione emesso dal Tribunale e la data dell'udienza sono intercorsi almeno 15 giorni.

Egli, inoltre, non ha assolto all'onere, posto a suo carico dall'art. 121 c.c.i.i. (da ritenersi applicabile in via analogica anche alla liquidazione controllata, dacché espressivo del generale principio della ripartizione dell'onere della prova secondo il criterio così detto della "*vicinanza della prova*") di provare di non essere assoggettabile alla liquidazione controllata per mancanza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1 let. c) c.c.i.i., né dall'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 42 c.c.i.i. (applicabile anche in caso di procedimento volto all'apertura della liquidazione

Firmato Da: RINALDO D'ALONZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1c08065b7d928a1de88f0c786516f6d6

controllata per effetto del richiamo contenuto nell'art. 65 comma 2 c.c.i.i.) sono emersi elementi che consentono di affermare che il debitore non sia assoggettabile alla procedura in discorso.

L'imprenditore, inoltre, si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. b), CCII.

A questo proposito il Tribunale ritiene doveroso svolgere le seguenti considerazioni preliminari.

Il legislatore definisce l'insolvenza all'art. 2, comma 1 lett. b) CCII, come *lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*", dopo aver descritto, alla precedente lett. a), lo stato di "*crisi*" come "*lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*", con ciò recependo gli stratificati approdi della dottrina e della giurisprudenza che si erano formati sotto l'egida della legge fallimentare.

Con il sintagma "*soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*" il legislatore fa riferimento alle obbligazioni in generale, ricomprendendo così anche quelle che sono oggetto dell'attività tipica dell'impresa, cioè la produzione di beni e servizi. Tuttavia, ciò che muove una domanda per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (come anche per la dichiarazione di fallimento) da parte dei creditori è, quasi sempre, il mancato adempimento di una particolare tipologia di obbligazione che è quella avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro (art. 1277 c.c.). La distinzione tra le singole tipologie di obbligazioni non è, poi, insignificante, dal momento che mentre la produzione di un bene può essere ad es. preclusa da eventi sopravvenuti, tali da determinare l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 c.c., diversamente è a dirsi per le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali non solo vale il principio g*enus non perit*, ma viene altresì in rilievo la considerazione del carattere corrispettivo di tali obbligazioni rispetto alla prestazione di un bene o all'erogazione di un servizio già ricevuto dall'imprenditore o al sorgere di un presupposto per il pagamento di un tributo o per il versamento dei contributi previdenziali.

Le varie tipologie di obbligazioni, evocate in generale dall'art. 2, comma 1 lett. b), sono, quindi, riunificate in una composizione circolare nel concetto di insolvenza: l'incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni inerenti alla produzione di beni e servizi preclude all'impresa di conseguire margini di redditività tali da consentire il pagamento dei propri debiti, e tanto valeva anche con riferimento all'insolvenza di cui all'art. 5 L. Fall. (Cass. 11 marzo 2019, n. 6978).

Firmato Da: RINALDO D'ALONZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1c08065b7d928a1de88f0c786516f6d6

L'adempimento delle obbligazioni deve avvenire *regolarmente* al fine di escludere lo stato di insolvenza. La regolarità presuppone non solo il rispetto del termine di adempimento, ma anche il ricorso a mezzi normali in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa.

L'inadempimento (che può essere anche riferito ad un solo debito) costituisce uno dei fatti esteriori idonei a manifestare l'esistenza dello stato d'insolvenza. Si pone, tuttavia, su un piano di equipollenza rispetto ad altri elementi di natura indiziaria, la presenza dei quali può portare a ritenere provato lo stato d'insolvenza anche laddove non ci siano, o non siano comunque provate, singole ipotesi di inadempimento (Cass. 15 dicembre 2017, n. 30209).

Secondo un orientamento consolidato il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza prescinde dalla sua imputabilità al debitore (Cass., SS.UU., 13 marzo 2001, n. 115), consentendo l'apertura della liquidazione giudiziale (come del fallimento) anche in ipotesi di mancanza di colpa da parte di quest'ultimo. Tale approdo interpretativo presenta evidenti collegamenti con due capisaldi del diritto concorsuale: il superamento della concezione sanzionatoria del fallimento (ed ancor più della liquidazione giudiziale) e la tutela della *par condicio creditorum*. Sotto quest'ultimo profilo l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio dell'imprenditore – in conseguenza dell'accertamento di uno stato non transitorio di impotenza funzionale in ordine al regolare adempimento delle obbligazioni – costituisce strumento idoneo a rendere effettiva la tutela e la parità di trattamento tra i creditori, evitando l'acquisizione di prelazioni a coloro che siano dotati di vantaggi informativi sulle reali condizioni economiche dell'imprenditore o di maggiori risorse economiche.

Lo stato di insolvenza costituisce, quindi, una nozione schiettamente giuridica, la quale presuppone l'irregolarità nell'adempimento delle obbligazioni da parte dell'imprenditore, da valutare in una prospettiva di breve periodo. Lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni deve essere *non transitorio,* nel senso che l'insolvenza può essere esclusa nell'ipotesi in cui il debitore sia in grado di recuperare la capacità di adempiere le proprie obbligazioni in un lasso ragionevole di tempo, collocato dalla dottrina in un periodo compreso tra uno e tre mesi. La transitorietà dell'insolvenza, rilevante ai fini dell'esclusione del presupposto oggettivo scolpito nell'art. 2 comma 1 lett. b)., è da tenere ben distinta dalla reversibilità dell'insolvenza – cioè, la sua possibile rimozione mediante interventi strutturali – che, ex se, non esclude la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Delineata la distinzione tra transitorietà e reversibilità dello stato di insolvenza, occorre evidenziare che solo nella definizione della finestra temporale di medio termine – entro la quale si deve verificare se l'insolvenza abbia carattere meramente transitorio – possono venire in rilievo i

Firmato Da: RINALDO D'ALONZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1c08065b7d928a1de88f0c786516f6d6

parametri elaborati dalla scienza aziendalistica, non altrimenti rilevanti nella definizione del concetto di insolvenza.

Tanto premesso, e venendo al caso di specie, lo stato di insolvenza come sopra delineato risulta dall'esistenza di inadempimenti che si protraggono ormai da oltre un anno e che dimostrano come il debitore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

Risulta inoltre una esposizione debitoria superiore ad €. 50.000,00 come richiesto dall'art. 268, comma 2 c.c.i.i.

Alla luce di tali considerazioni deve, pertanto, dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata di EMILIO ROSARIO DELLA VENTURA.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 49 e 270 c.c.i.i.;

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata di EMILIO ROSARIO DELLA VENTURA (P.IVA DLLMRS72R07E456H) con sede in CASACALENDA (CB) alla Piazza Mercato n. 2/3;

Nomina

il dott. Rinaldo d'ALONZO giudice delegato per la procedura;

Liquidatore la dott.ssa Giulia BACCARI;

Ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

al debitore, ed a qualunque terzo non munito di titolo opponibile alla procedura, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione onerando il liquidatore di porre in esecuzione la presente sentenza secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 c.c.i.i.;

al debitore di comunicare immediatamente alla cancelleria l'indirizzo pec del debitore comunicatogli a norma dell'art. 10, comma 2-bis cci;

al liquidatore di provvedere all'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione sarà altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove risultino iscritti beni immobili o mobili registrati;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

Firmato Da: RINALDO D'ALONZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1c08065b7d928a1de88f0c786516f6d6

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

Così deciso in Larino, lì 16/10/2026

Il Presidente - estensore
Dott. RINALDO d'ALONZO

Firmato Da: RINALDO D'ALONZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1c08065b7d928a1de88f0c786516f6d6